CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(C.S.A.)

ART.1. PREMESSE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, disciplina l'Appalto di tutti i lavori che saranno indicati al successivo ART.2, ed assegnati in ragione del Contratto n. ...……..……..... del ...……..……..

ART.2. OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto del presente C.S.A. è la disciplina tecnico amministrativa e le norme di esecuzione degli interventi di seguito descritti: completo rifacimento e successiva manutenzione degli impianti di illuminazione delle diverse aree della Stazione di Milano Nord Bovisa, nello specifico:

- Aree esterne: Area parcheggio antistante la stazione; Pensilina di ingresso alla stazione.
- Aree interne: Area biglietteria; Area di attesa dei treni; Scale di accesso alle banchine.

ART.3. DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente C.S.A., i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia se non incompatibili con il presente atto:

1. Capitolato Tecnico
2. Allegato 1 - PLANIMETRIA AREE ESTERNE - SUPERFICI DI CALCOLO
3. Allegato 2 - PLANIMETRIA AREE INTERNE - SUPERFICI DI CALCOLO
4. W.B.S.
5. Capitolato generale d'appalto – Ferrovienord S.p.A. edizione 1990
6. Norme per il Servizio del Personale di Linea (N.S.P.L.) – Ferrovienord S.p.A. – Edizione 2009.

ART.4. PRIORITÀ NELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto indicato nei documenti di cui al precedente articolo 3, in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza.

Tenuto conto che il presente appalto è soggetto esclusivamente alla disciplina della Parte III del D.Lgs. n. 163/2006 (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali – artt. 206 e ss.), per ciò che concerne l'interpretazione degli articoli contrattuali alla luce della disciplina dei lavori pubblici, rappresentata dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/10 e dal D.M. n. 145/2000, le parti si danno atto che in caso di discrepanza prevale il dettato contrattuale. Il richiamo agli atti normativi predetti deve

intendersi riferito esclusivamente all'oggetto delle singole norme richiamate.

ART.5. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

I lavori sono affidati dalla Committente ed assunti dall'Appaltatore **A CORPO**, per un importo pari a € **……..**

La contabilità lavori verrà eseguita con le modalità di cui alla normativa sui lavori pubblici.

Costituisce importo degli oneri da riconoscersi all'appaltatore per apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d'asta, la somma di **Euro ……..**

L'importo dei lavori sopra indicato è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa.

ART.6. PREZZI A CORPO E A CANONE – VARIANTI – NUOVI PREZZI

1. I PREZZI A CORPO compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal contraente nel presente Capitolato, ivi compreso tutto quanto afferisce allo sviluppo del Progetto Costruttivo e di cantiere; tali sopradetti prezzi a corpo, compensano altresì ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di limitata entità che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture e di realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d'arte e funzionanti.

Restano pertanto unicamente escluse le VARIANTI IN CORSO D'OPERA previste dall'ART. 132 del D.LGS n. 163/2006 e dall'ART. 10 del D.M. 145/2000.

I prezzi a corpo ed a canone compensano altresì ogni onere per lavori in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Gli importi a corpo ed a canone devono intendersi fissi ed invariabili e non sono soggetti a REVISIONE PREZZI, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e ss dell'art. 133 del D.LGS n. 163/2006.

2. Qualora lavori non previsti e non prevedibili dal progetto esecutivo dovessero rendersi necessari sia per il manifestarsi di cause di forza maggiore, non dipendenti comunque da fatto o responsabilità dell'Appaltatore, che per l'insorgere di mutate esigenze da parte della Committente, detti lavori dovranno essere formalmente autorizzati dalla Committente.

Necessitando "Nuovi prezzi", per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste, gli stessi saranno stabiliti come di seguito indicato. I Nuovi prezzi vengono stabiliti deducendoli mediante ragguaglio con quelli di lavori consimili di cui ai prezzi elementari e tariffe elencate all'ART.3, oppure, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi applicando alle quantità di dette analisi i prezzi elementari di cui agli elenchi prezzi di cui all'art. 3; in ultima alternativa, si procede assumendo, quale riferimento, il prezzo di mercato in vigore alla data dell'offerta.

A tutti i Nuovi Prezzi non possono essere aggiunte percentuali di maggiorazione per rischi, invenzioni e privative industriali. Nel caso

in cui tali prezzi siano formati desumendoli da costi, risultanti da tabelle o da offerte, gli stessi costi andranno maggiorati del 25% (venticinquepercento) per spese generali ed utili. Tutti i nuovi prezzi devono essere riferiti alla data dell'offerta operando, se del caso, per le variazioni con i criteri di Aggiornamento Prezzi secondo la normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso contrattuale.

In tutti i Nuovi Prezzi deve essere evidenziato l'importo degli oneri relativi alla sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) con la percentuale dedotta dal Quadro Economico approvato, comunicata dalla Committente, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla necessità di particolari apprestamenti per la sicurezza.

I nuovi prezzi sono stabiliti tra FERROVIENORD e l'Appaltatore, in caso di disaccordo FERROVIENORD ha sempre il diritto di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali, sulla base dei nuovi prezzi da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilità, fatto salvo all'Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve, che verranno esaminate all'atto del collaudo tecnico-amministrativo.

ART.7. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI LAVORI

La durata del contratto è di due anni salvo un'offerta tecnica migliorativa per la manutenzione degli impianti. Quindi la durata potrà variare tra due e cinque anni.

Inoltre, si precisa che i lavori di completo rifacimento degli impianti di illuminazione dovranno essere ultimati **entro 90 giorni naturali consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART.8. PENALI

Scaduto infruttuosamente il termine utile previsto all'ART. 7 per i lavori di completo rifacimento degli impianti di illuminazione (90 giorni naturali consecutivi) l'Appaltatore incorrerà nella penale pari all' **1,00 % (unopercento)** dell'importo netto dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo oltre il termine utile sopraddetto. Qualora il ritardo sia superiore a **10 (dieci)** giorni lavorativi, la Committente considererà grave l'inadempimento ai sensi dell'ART. 29 del presente C.S.A..

Il pagamento delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro i termini prestabiliti, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

ART.9. PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

L'Appaltatore darà inizio ai lavori appaltati, subito dopo la firma del verbale di consegna dei lavori da parte della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione, entro 30 gnc dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il **programma completo e dettagliato dei lavori** con i relativi andamenti minimi delle prestazioni, sviluppati secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo, e i vincoli e le prescrizioni di

cui ai successivi ART. 23 e 24.

L'appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente.

L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente del programma dei lavori, non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore, dalla totale responsabilità sull'attuabilità del Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori. Pertanto, ove per qualsivoglia motivo, il programma stilato ed accettato secondo i criteri e le modalità di cui al successivo 10, dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, questi dovrà tempestivamente informare la Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del Programma lavori, e comunque non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui è venuto a conoscenza della causa di impedimento.

ART.10. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO

IMPEGNI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a:

- seguire le procedure di coordinamento stabilite da FERROVIENORD, indicate nel seguente C.S.A.;
- emettere i seguenti documenti, che hanno validità contrattuale:
  a) **W.B.S. di dettaglio**, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
  b) **W.B.S. revisionata** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, in formato cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);
  c) **Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma** (di cui all'art. 9) in formato cartaceo ed elettronico (file MS Project o compatibile);
  d) **Programma Temporale dei Lavori - Cronoprogramma revisionato** in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, sia in formato cartaceo sia elettronico (file MS Project o compatibile);

TEMPISTICHE DI EMISSIONE

W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori, saranno trasmessi alla Committente entro 30 gnc dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. **W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati** saranno emessi contestualmente alla variazione delle lavorazioni contrattualmente previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori saranno approvati da FERROVIENORD. Si evidenzia che le approvazioni di cui sopra, da parte di FERROVIENORD, non sollevano a tutti gli effetti l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità della programmazione lavori e dal rispetto dei termini di ultimazione lavori.

CONTABILITÀ LAVORI

Agli effetti della contabilità dell'importo a corpo, l'avanzamento lavori (S.A.L.) sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo

della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi della DL risultino completate al 100% (centopercento). Con livello minimo si intende l'insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione, ovvero le foglie finali dell'albero della W.B.S..

SPECIFICA DELLA W.B.S. E DEL PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI (CRONOPROGRAMMA)

La **W.B.S.** è costituita da una tabella strutturata come nel documento W.B.S. di progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale calcolato sul valore dell'elemento di livello immediatamente superiore. L'Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del programma, sia per gli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Il **Programma Temporale dei Lavori (Cronoprogramma)** dovrà essere così redatto:

- contenere almeno tutte le attività di livello minimo della W.B.S.;
- contenere i milestones "*Consegna lavori*" e "*Termine di ultimazione contrattuale*" nonché eventuali altri milestones ("*Termini intermedi*") contrattualmente previsti;
- tutte le attività devono avere – direttamente o indirettamente attraverso la relativa attività di riepilogo - almeno un Predecessore ed un Successore e il relativo legame deve essere del tipo "*Fine–Inizio*"; qualora si adottassero legami di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione nella "Relazione Iniziale";
- tutte le attività, ad eccezione dei milestones, devono essere programmate con un vincolo del tipo "*Iniziare il più presto possibile*"; qualora si adottassero vincoli di tipo diverso ne dovrà essere data puntuale giustificazione nella "Relazione Iniziale".

RELAZIONE INIZIALE

I documenti dovranno essere accompagnati da un breve rapporto, che illustri la metodologia adottata per lo sviluppo degli stessi.

ART.11. ATTUAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS N. 81/2008

11.1. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è fornito dalla Committente ed allegato al contratto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Entro 30 (trenta) g.n.c. dalla lettera di aggiudicazione dell'Appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore consegna a FERROVIENORD – Servizio Potenziamento Infrastrutture ed al Coordinatore quanto previsto dall'ART. 131 del D. LGS n. 163/2006.

11.2. RESPONSABILE DEI LAVORI

FERROVIENORD S.p.A. nominerà un proprio Responsabile dei Lavori ai sensi dell'ART. 93 del D. Lgs. n. 81/2008.

11.3. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori nominerà Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 un tecnico - in possesso dei requisiti previsti all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 – che avrà la funzione di Direttore operativo nell'ambito dell'Ufficio di

Direzione Lavori. L'Appaltatore dà atto di essere responsabile della corretta esecuzione delle attività collegate all'adempimento degli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto sarà a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o non corretta esecuzione di tali adempimenti. Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART.12. DIREZIONE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

La Direzione dei Lavori è affidata da Ferrovienord all'Ing. BINO ANDREA del Servizio Manutenzione e Tecnologie il quale indicherà i nominativi dei professionisti di volta in volta incaricati di seguire le varie fasi di lavorazione.

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed il rappresentante dell'Appaltatore all'uopo incaricato come da verbale delle procedure di cui all'art. 30.

Fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione dei lavori potrebbe compromettere la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di beni o di servizi che comportino un aggravamento della spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. Le attività eseguite dall'Appaltatore, in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili dalla Committente, non saranno compensate.

E' in facoltà della Committente di ordinare, tramite la D.L., la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati. Compete alla D.L., verificare in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Committente, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Non compete alla D.L., esercitare funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, salvo che detta inosservanza possa comportare la non corretta esecuzione delle opere, oppure possa mettere in pericolo l'incolumità della stessa D.L., e degli eventuali terzi che FERROVIENORD ritenesse di far accedere al cantiere.

ART.13. PAGAMENTI

Pagamenti in acconto

Si riconosceranno Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), in conformità a quanto previsto dall'ART.100, a cadenza **MENSILE.**

Su tali S.A.L. verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in conformità all'art. 7 del D.M. 19.04.2000, n. 145 per la tutela dei lavoratori.

I relativi pagamenti avverranno a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento. Tale Certificato di Pagamento sarà emesso dall'organo all'uopo incaricato dalla stazione appaltante, nel termine di cui all'art. 29 comma 1 D.M. 145/2000.

Conto finale

Il conto finale dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e qualora si abbiano ultimazioni parziali, ci si

deve riferire all'ultima.

Cessione del credito

È ammessa la cessione del credito alle condizioni previste dall'ART. 117 del D. LGS. n. 163/2006.

ART.14. GARANZIE

L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, è tenuto a costituire garanzia fidejussoria - ai sensi dell'ART. 113 del D. LGS. n. 163/2006 e del D.M. n. 123/04 - prestata da istituto regolarmente autorizzato, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'ART. 1944 del Codice Civile. Fermo restando il disposto dell'ART. 1957 CC, in punto durata della fideiussione e la rinuncia da parte dell'istituto al beneficio del termine semestrale della stessa norma, la fideiussione potrà essere svincolata ai sensi dell'ART. 131, comma 3, del D. LGS. n. 163/2006.

ART.15. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

15.1. L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria del Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, del Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della progettazione ed esecuzione dei lavori appaltati. Si conviene espressamente, che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti del Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'Appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore, si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che il Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra, comprese le spese legali.

A tal fine quindi prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore - ai sensi dell'ART. 129 del D. LGS. n. 163/2006 e degli schemi tipo previsti dal D.M. n. 123/04 - è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a garantirsi ed a garantire FERROVIENORD, dalle azioni di terzi, con le seguenti polizze:

a) **Polizza assicurativa "tutti i rischi" (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti**, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3. sez. A e B) previsto dal D.M. n. 123/04 opportunamente integrati. La polizza dovrà avere i seguenti massimali:
   - quanto alla sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - Partita 1. il valore delle opere come determinato dal bando di gara; Partita 2. importo pari al 10% della partita A ;
   - quanto alla sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere - massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;

b) **Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili)**

indispensabile per la copertura degli ulteriori massimali richiesti.

Tutte le polizze dovranno essere a favore di FERROVIENORD e dovranno essere stipulate a gradimento di FERROVIENORD. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato (FERROVIENORD) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano, sede di FERROVIENORD.

15.2. La copertura assicurativa di cui al punto a) decorre – come previsto dal D.M. n. 123/04 – dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

15.3. L'Appaltatore, ai sensi del punto b) che precede, dovrà dare in ogni momento la prova di essere coperto per i vari rischi sopra indicati, nonché per il rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati del Committente (quali ad esempio: Direttore Lavori, suoi assistenti, Collaudatori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza),nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL con polizza assicurativa con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 10.000.000=(diecimilioni) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € 1.500.000,00=(unmilionecinquecentomila) per persona,
- non inferiore a € 2.582.284,50=(duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquat-tro/50) per danni alle cose;
- non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,

La polizza dovrà escludere la facoltà di rivalsa nei confronti di FERROVIENORD suoi dipendenti e consulenti da parte dell' Assicurazione per i casi nei quali la legge o la autorità determinino una responsabilità solidale fra la committente e l'appaltatore.

Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza assicurativa, sarà esclusivo carico dell'appaltatore quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con la committente.

Detta polizza copre anche le responsabilità civili anche per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. I premi, i conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relativi a tutte le polizze, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in indicizzazione per coprire l'inflazione durante la loro durata.

Fatto salvo quanto previsto in punto indennizzo assicurativo, è sempre facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore di riparare a sua cura e spese i danni arrecati, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (ventipercento) a titolo di spese generali e, in occasione del primo pagamento utile.

ART.16. MANUTENZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore dovrà effettuare la completa manutenzione delle opere ultimate, sino all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori salvo ritardi nello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo, dovuti a responsabilità dell'Appaltatore. In tale periodo l'Appaltatore dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero per le strutture edili, per gli impianti, per i meccanismi e per le apparecchiature, eseguendo i relativi interventi, seguendo le indicazioni, le prescrizioni e la tempistica impartite, da FERROVIENORD, dalla Direzione Lavori e dagli organi di controllo e collaudo. Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, FERROVIENORD darà avviso scritto all'Appaltatore, anche via fax, che dovrà provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto, vi provvederà FERROVIENORD stessa, recuperando la spesa dai crediti dell'Appaltatore medesimo a qualsiasi opera o gruppo di opere si riferiscano o, in mancanza, all'atto dello svincolo della cauzione o della liberazione delle fideiussioni. Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 20% (ventipercento) per spese generali e I.V.A..

ART.17. PERIODO DI GARANZIA

Fatta salva la garanzia per rovina e difetti di cui all'art. 1669 del Codice Civile, dal verbale di consegna dell'opera, parte il periodo di garanzia. Quando nei Capitolati tecnici allegati al progetto esecutivo, non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è di due anni. Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del Contratto, siano esse strutture o impianti, apparecchiature o forniture o qualsiasi altra parte prevista dai documenti contrattuali. Sono altresì compresi nella garanzia eventuali danni o malfunzionamenti dovuti a non corretto funzionamento, ad errate messe in opera o ad errori di montaggio.

ART.18. COLLAUDI E AGIBILITA' DELLE OPERE

Fatte salve le norme inderogabili di legge che regolano i materiali, i collaudi interesseranno sia tutti i materiali forniti e messi in opera, sia le singole apparecchiature, sulla base della loro funzionalità ed utilizzo, che l'opera completa in tutte le sue parti. Tutti i collaudi si effettueranno in corso d'opera e, generalmente secondo le modalità indicate nel seguito e con le specificità e precisazioni particolari di cui alla documentazione progettuale e/o di norma di successiva emissione accettate da FERROVIENORD. Qualora emergessero delle deficienze, delle inadempienze o delle anomalie, la Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove ed i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore stesso ogni onere relativo. I collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Si evidenzia che tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori ed ai tecnici incaricati dell'effettuazione delle prove/verifiche di cui ai paragrafi successivi – ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori e dei tecnici stessi – sono a cura e a carico dell'Appaltatore.

Tutti i collaudi di cui ai successivi articoli saranno convalidati mediante l'emissione del relativo certificato.

PROVE E CAMPIONATURE

Le forniture dei materiali (anche in opera) devono essere conformi ai campioni che l'Appaltatore deve eseguire, su richiesta di FERROVIENORD o del Direttore dei Lavori ai quali li sottopone per l'approvazione; i campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite. Quando non sia diversamente stabilito dai Capitolati tecnici allegati ai progetti esecutivi l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della D.L. il campione almeno 15 (quindici) gg. prima dell'inizio della produzione, e comunque nel termine compatibile con la corretta esecuzione del Programma lavori. Il numero dei campioni da mettere a disposizione, sarà di volta in volta determinato ad insindacabile giudizio della D.L.. Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dalla D.L.. Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le spese di laboratorio, trasporto dei campioni, ecc.) sono a completo carico dell'Appaltatore. Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrà rifiutata l'intera fornitura e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti da FERROVIENORD e/o dal Direttore dei Lavori.

Tutte le forniture devono essere conformi ai campioni approvati, sia come materiale, sia come posa. Perché dette forniture non siano rifiutate è necessario che i campioni prelevati nel corso dei lavori diano risultati, alle prove di laboratorio non inferiori a quelli ottenuti sui campioni dei materiali inizialmente approvati, salvo le tolleranze ritenute ammissibili. Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito gratuitamente.

PROVE E CAMPIONATURE - IMPIANTI

Le opere appaltate dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, conformemente al progetto esecutivo, alle prescrizioni dei Capitolati tecnici, alle normative vigenti e/o a tutte le Specifiche o Relazioni Tecniche, in modo che le stesse siano perfettamente rispondenti a tutte le caratteristiche indispensabili per un corretto funzionamento. Tutti i materiali montati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente corrispondenti ai servizi cui sono destinati. Per l'accertamento di tali requisiti i materiali, le apparecchiature e le opere nel loro complesso, saranno sottoposti ai seguenti collaudi/autocertificazioni:

a) COLLAUDO / AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE IN OFFICINA O PRESSO LABORATORIO

Le apparecchiature fornite dall'Appaltatore, fatta salva la responsabilità derivante dall'applicazione della Direttiva macchine e dalle norme regolamentari di attuazione, prima di essere inviate sul luogo di installazione, saranno oggetto di prove a cura dell'Appaltatore e/o del subfornitore, e quindi di autocertificazione rilasciata dall'Appaltatore e dai suoi subfornitori.

FERROVIENORD, tramite la D.L., si riserva comunque per tutti i materiali, e soprattutto per i materiali che riguardano la

sicurezza dell'esercizio ferroviario, di procedere al collaudo dei materiali stessi in officina, presso i fornitori. Conseguentemente l'Appaltatore, per tutti i materiali, è tenuto comunque a richiedere per iscritto il collaudo, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo sulla data in cui esso potrà essere iniziato. Allo scopo, l'Appaltatore dovrà presentare la "Comunicazione Approntamento al Collaudo" sulla base dello schema fornito dalla D.L. con indicato tra l'altro:

- ❑ Norme e Capitolati di riferimento per il collaudo del materiale;
- ❑ codice WBS di riferimento;
- ❑ data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo fornitore;

allegando:

- ❑ copia dell'ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di riferimento;

FERROVIENORD si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare, volta per volta, all'esecuzione di tale collaudo.

Tale dichiarazione dovrà contenere:

- i riferimenti del contratto d'Appalto;
- l'elenco dei materiali a cui si riferisce la dichiarazione;
- le specifiche, norme tecniche etc., prese a riferimento per le prove etc.;
- il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al collaudo;

e dovrà essere corredata dei necessari allegati, delle certificazione interne di officina/stabilimento etc.

Le varie apparecchiature, i materiali potranno essere contabilizzati solo a fronte del perfezionamento di quanto sopra ed in particolare dalla dichiarazione di conformità. Le varie apparecchiature saranno sottoposte alle relative prove di accettazione, per verificare le caratteristiche prescritte in proposito dalle norme vigenti o da Capitolati Tecnici. Tutti gli oneri per le prove di accettazione, compresi i materiali utilizzati per le prove distruttive, sono compresi nel prezzo pattuito.

b) PROVE DI FUNZIONAMENTO

Le prove di funzionamento, hanno lo scopo di verificare l'effettiva ultimazione degli impianti in relazione alla condizione di funzionalità degli stessi, ed in particolare, là, dove previsto, la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte in ordine alla sicurezza di esercizio.

L'esecuzione di tali prove, dovrà avvenire entro il termine indicato per la ultimazione delle opere. L'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere l'effettuazione delle prove almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine citato.

COLLAUDO DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA

Dopo che si sia constatata l'avvenuta ultimazione delle opere, o singole parti, potranno essere effettuate, alla data stabilita da

FERROVIENORD ed alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere, e le loro singole parti, siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso.

In caso affermativo viene redatto apposito verbale di collaudo ed accettazione provvisoria, in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio gli impianti e/o in uso le opere. Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

I lavori saranno sottoposti al collaudo tecnico-amministrativo, da parte della Committente. Le operazioni di collaudo devono concludersi **entro 6 (sei) mesi** dalla data del verbale di accettazione provvisoria, se eseguito, altrimenti dalla data di ultimazione dei lavori. I lavori eseguiti in partite autonome potranno anche essere collaudati dopo l'ultimazione di ciascuna di esse, fermo restando che solo l'ultimo collaudo tecnico-amministrativo accerterà il compimento dell'opera e rivestirà carattere generale con gli effetti conseguenti.

ART.19. MATERIALI, AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE

FERROVIENORD ha l'onere di consegnare all'appaltatore solo le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori come individuate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, mentre la disponibilità delle aree necessarie per l'installazione dei cantieri (aree logistiche) resterà a carico dell'Appaltatore compresa e compensata dal forfait contrattuale.

Le eventuali aree consegnate da FERROVIENORD per l'installazione del cantiere dovranno essere restituite - entro il termine fissato dalla Direzione Lavori e comunque entro la data del certificato di collaudo - libere da persone e cose e nello stato originario.

ART.20. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso unicamente alle condizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'ART. 118 del D. LGS. n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/10.

La committente si riserva la ricusazione di subappaltatori che, pur in possesso delle autorizzazioni di legge, in appalti precedenti abbiano dimostrato negligenza o imperizia o violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro anche senza che da ciò non sia derivato un sinistro.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori verranno effettuati dall'Appaltatore, che è tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART.21. NORMATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE ACUSTICA - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'Appaltatore dovrà applicare ed attenersi alle normative di impatto ambientale, di protezione acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni norma e prescrizione di Legge o regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere. In

particolare con riferimento alla normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 l'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 183 – anche come "*produttore*" e "*detentore*" ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Gli oneri in questione si intendono compensati nell'importo contrattuale. In ogni caso l'Appaltatore, a richiesta della D.L., dovrà essere disponibile a migliorare i dispositivi atti alla riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri (es.: la tipologia e la qualità delle recinzioni di cantiere).

ART.22. ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA COMMITTENTE

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo di cui all'ART.5 del C.S.A.:

a) apprestamento nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori di **locali ad uso ufficio** a disposizione esclusiva di quest'ultima e del suo personale;

b) messa a disposizione della Direzione Lavori di **personale tecnico abilitato ed attrezzi e strumenti di misura per l'effettuazione dei rilievi e misure di controllo** per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, sono a carico dell'Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati; sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese per la pulizia giornaliera degli stessi.

ART.23. VINCOLI ESERCIZIO FERROVIARIO

23.1. In tutti i casi in cui – nello svolgimento dell'appalto - è prevista l'esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti **soggezioni**:

- **occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza dalla più vicina rotaia di 1,5 metri (per linee con velocità non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con velocità superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);**
- **interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;**
- **indebolimento o discontinuità della via,**

per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo ripristino delle condizioni di circolabilità (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del personale), deve essere sempre attuato il dispositivo di **PROTEZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO**, per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumità delle persone addette ai lavori, della sicurezza e della regolarità della circolazione.

Il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro dovrà essere istituito secondo quanto previsto dalle «***Norme per il servizio del***

personale di linea*» - Edizione 2009 -** "Parte II - Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro***" e con i seguenti possibili regimi:

1. **REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO**, quando, durante l'esecuzione dei lavori, la circolazione dei treni è interrotta e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento, oppure con il D.C.O., in base ai quali per un determinato periodo il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni;
2. **REGIME DI LIBERAZIONE DEL BINARIO SU AVVISTAMENTO**, quando, eseguendosi i lavori in presenza dell'esercizio, la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro:

a) le **mansioni organizzative** ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di "*provvedimenti di carattere dispositivo e sull'espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerà il binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori*" **sono di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD** in possesso dell'abilitazione all'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;

b) le **mansioni esecutive** ovvero gli adempimenti relativi a:

- "*predisposizione di segnalazioni a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva liberazione del binario al momento opportuno, nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere ed alle sue caratteristiche*";
- "*esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, (…), nonché sull'eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (…)*";

sono svolti da personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dell'abilitazione all'espletamento – sulla rete FERROVIENORD - delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

Le norme relative alla procedura per il conseguimento - da parte del personale dipendente dell'appaltatore - dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro sono definite dal **SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, LA QUALITÀ E L'AMBIENTE DI FERROVIENORD** ed in particolare da:

1. ***"PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE" - P6.2-01;***

2. ***"LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - LG 6.2-01 G;***
3. ***"ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI" - IO 6.2-01 G.***

La richiesta – da parte dell'Appaltatore - di abilitazione del proprio personale all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a FERROVIENORD attraverso la Direzione Lavori.

Il controllo dell'applicazione – da parte del personale abilitato dell'Appaltatore - delle disposizioni, impartite dall'Organizzatore della protezione con il modulo M 5.5-02 C «*Prescrizioni per la Protezione dei Cantieri*», è a carico del preposto dell'Appaltatore, che – in possesso di analoga abilitazione - sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

FERROVIENORD si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, "audit" al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Non è possibile procedere all'esecuzione di lavori interferenti prima che sia completato il conseguimento - da parte del personale dipendente dell'appaltatore - dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

23.2. **Solo in casi eccezionali** ed a insindacabile giudizio di FERROVIENORD - per l'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro - **potrà essere disposta la presenza di agenti di FERROVIENORD**. In tal caso le prestazioni degli agenti di FERROVIENORD verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: **€ 78,00 (Euro/00)**.

23.3. Il rappresentante dell'Appaltatore, individuato come **Direttore di Cantiere**, dovrà acquisire **attestato di partecipazione al corso di formazione relativo alla sicurezza ferroviaria** (normativa base sull'esercizio ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri di lavoro, esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da FERROVIENORD.

23.4. Per la **CIRCOLAZIONE SULLA RETE FERROVIENORD DI TRENI MATERIALI (ML), CARRELLI A MOTORE E MACCHINARI SEMOVENTI** è necessaria la presenza di agenti in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle «***Norme per il servizio del personale di linea***» **- Edizione 2009 - Parte I "*Norme generali e normativa comune*" (punti 2.5 e 2.6) e Parte IV "*Istruzione per la circolazione dei carrelli*".**

Per il conseguimento - da parte del personale dipendente da ditte appaltatrici - dell'**ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA** si

applicano le predette norme relative alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri.

La SCORTA è di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD. Per la scorta - da parte di agenti FERROVIENORD - di carrelli a motore e macchinari semoventi le prestazioni verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: **€ 66,00 (Euro/00).**

23.5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

23.6. L'esecuzione dei lavori sulla rete FERROVIENORD è subordinata al rispetto della normativa in materia di programmazione. Per la **PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI** sulla rete FERRVIENORD si applicano le seguenti disposizioni:

- Circolare n° 01/2010 del 21 maggio 2010 - "PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI";
- Istruzione Operativa IO5.5-02A "PROGRAMMAZIONE LAVORI ED INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO" - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, LA QUALITÀ E L'AMBIENTE DI FERROVIENORD.

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata con un congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle attività, che interferiscono o possono interferire con l'esercizio ferroviario. Pertanto l'Appaltatore deve trasmettere **- entro le ore 12,00 del martedì della settimana antecedente a quella in cui si prevede l'esecuzione di tali attività -** le proprie richieste utilizzando il ***Modulo M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali»*** al Direttore dei Lavori (D.L.) o suo assistente ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il suddetto modulo deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, specificando in dettaglio le attività da eseguire ed indicando per ciascuna di esse se sono interferenti con l'esercizio ferroviario. Tutte le attività interferenti evidenziate devono essere inoltre dettagliate nel ***Modulo M 5.5-02 E «Richiesta di Protezione ed Interruzione»***, che deve essere compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste. Tale modulo deve essere trasmesso, insieme al modulo M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali», al D.L. o suo assistente ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tutte le richieste pervenute vengono analizzate, discusse e valutate nel corso della **riunione di coordinamento, che si svolge presso gli uffici di FERROVIENORD – Stazione Cadorna - PALAZZINA BINARIO 10, ogni mercoledì dalle 9.30** alla presenza dei rappresentanti di tutte le strutture organizzative di FERROVIENORD interessate, del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, della Direzione dei lavori e dell'appaltatore.

Il Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario.

SECONDO LA TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE, OLTRE A QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI «*NORME PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI LINEA*», È CONSENTITO - DA PARTE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL COMMITTENTE - ADOTTARE ALTRE PARTICOLARI LIMITAZIONI E/O CAUTELE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, AL FINE DI GARANTIRE ULTERIORMENTE LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO E L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI.

I moduli M 5.5-02 D «*Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali*» e M 5.5-02 E «*Richiesta di Protezione ed Interruzione*», con tutti i lavori approvati - per quanto di competenza - dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, dal Funzionario di FERROVIENORD referente delle attività di programmazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario e dall'appaltatore, vengono trasmessi per presa visione alle strutture organizzative di FERROVIENORD interessate dai lavori approvati.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività programmate, si dovessero rendere necessarie delle varianti, le stesse devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Direzione dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori utilizzando gli stessi moduli M 5.5-02 D «*Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali*» e M 5.5-02 E «*Richiesta di Protezione ed Interruzione*» per poter essere sottoposte ad una nuova valutazione ed autorizzazione.

23.7. Durante le normali attività in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di FERROVIENORD al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

23.8. Per i lavori che necessitano di **REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO**, saranno concessi intervalli da programmarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nella fascia oraria indicativamente compresa tra le **ore 23.00 e le ore 5.00**, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di tolta/messa TE, ecc.

Resta inteso che, qualora FERROVIENORD dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento.

23.9. Per l'esecuzione di lavori che richiedano l'istituzione di RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA l'Appaltatore deve presentare con congruo anticipo la relativa richiesta, specificando inizio, durata, estensione della tratta e limitazioni di velocità, per le necessarie e preventive attività di programmazione e di approvazione del Committente. In caso di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria l'Appaltatore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto i seguenti importi:

- rallentamento a 15 km/h € 1.000,00;

- ❖ rallentamento a 30 km/h € 500,00.

23.10. Per l'**inosservanza** delle precauzioni, e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, e di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto, fermo restando l'obbligo della rifusione dell'Azienda di tutti i danni conseguenti, l'Appaltatore è sottoposto, ogni volta, ad una multa nell'entità qui di seguito precisata:

a) multa di **€ 10.500,00#** (Eurodiecimilacinquecento/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però, alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso;

b) multa di **€ 18.500,00#** (Eurodiciottomilacinquecento/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo;

c) multa di **€ 52.000,00#** (Eurocinquantaduemila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio.

23.11. Quando dalla inosservanza predetta sia derivata l'interruzione di un binario di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa, oltre alla multa applicabile come al comma precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all'Appaltatore, a titolo di risarcimento per le connesse soggezioni di esercizio, per ogni minuto di durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa, le seguenti somme:

- ❑ fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: **€ 77,47# (Eurosettantasette/47),** per ogni minuto di ritardo;
- ❑ oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 154,94# (Eurocentocinquantaquattro/94)**, per ogni minuto di ritardo;
- ❑ oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: **€ 516,46# (Euro-cinquecentosedici/46)** per ogni minuto di ritardo.

23.12. Per ciascun evento l'importo massimo delle multe addebitabili per ritardo – ai sensi del comma 24.11 - non potrà superare l'importo di € 30.000,00# (Euro trentamila/00).

23.13. Qualora, a causa del protrarsi della interruzione accidentale per cause imputabili all'Appaltatore venisse arrecata turbativa alla circolazione treni, con conseguente ritardo ad uno o più treni, le stesse somme di cui al comma 24.11 verranno applicate per ogni minuto di ritardo dei treni, imputabile al disservizio causato dall'Appaltatore.

ART.24. VINCOLI, PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

24.1. Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo, anche le seguenti **prestazioni**:

- ❑ l'esecuzione dei lavori con mantenimento dell'esercizio ferroviario secondo l'orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità comunale;
- ❑ l'attività di coordinamento per l'esecuzione delle opere connesse alla eventuale sistemazione provvisoria e definitiva dei sottoservizi;
- ❑ fornitura, posa in opera e manutenzione di cesate di cantiere (anche per garantire una totale protezione/isolamento tra

cantiere e linea ferroviaria in esercizio), di cartelli segnaletici stradali, di cavalletti, di segnalazioni luminose, e quant'altro risultasse necessario per evidenziare l'esecuzione dei lavori; tutte le opere per garantire la sicurezza di transito durante il corso dei lavori o comunque prescritte dal Direttore dei Lavori e/o del coordinatore in fase di esecuzione;

- quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al contratto;
- custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole entrate ai vari manufatti;
- l'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalla Legge n. 46/90 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
- denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/71.

24.2. La Committente viene espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per il caso che siano impiegati **metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto**. Nell'eventualità di rivendicazioni fondate da parte di terzi, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Capitolato Speciale senza danno, immettendosi, con semplice preavviso di 15 giorni, nel possesso delle opere eseguite e del cantiere; in tal caso la Committente avrà diritto all'accesso in proprietà delle opere e al rilievo delle attrezzature e di quanto altro possa essere utile alla continuazione dei lavori.

La Committente, qualora siano impiegati metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto, è espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità. Nell'eventualità di rivendicazioni fondate da parte di terzi, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto senza danno, immettendosi, con semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, nel possesso delle opere eseguite e del cantiere; in tal caso la Committente avrà diritto all'accesso in proprietà delle opere e al rilievo delle attrezzature e di quanto altro possa essere utile alla continuazione dei lavori.

ART.25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento del termine contrattuale, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Appaltatore di esecuzione dei lavori, derivanti da causa non imputabile all'Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, dall'Appaltatore alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

Resta convenuto che gli eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche, non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente articolo. In ogni caso, in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART.26. RISERVE DELL'APPALTATORE ED ACCORDO BONARIO

1. Le eventuali riserve avanzate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, e sino al collaudo, dovranno essere formulate ed esplicitate nei modi e termini previsti dagli artt. 31-32 del d.m. n. 145 del 19/04/2000 e dal dpr n. 207/10, che integrano pattiziamente le clausole del presente capitolato speciale d'appalto.

2. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'appalto possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art.240, commi 1-4 e 15-21 del d.lgs. n.163/2006, qui richiamato in via pattizia.

ART.27. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITA'

1. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare il Piano della Qualità (di seguito P.d.Q.) redatto secondo le norme ISO 9000.

2. Il Piano della Qualità deve descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire per i lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto della presente Convenzione, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni attese da FERROVIENORD S.p.A..

3. Il PdQ e le sue eventuali integrazioni dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di-FERROVIENORD S.p.A.

4. L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione del contratto stessa in conformità alle regole della Qualità e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

5. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Piano della Qualità, FERROVIENORD provvederà ad approvarla o, qualora lo ritenga opportuno, richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche indicando le modalità e i termini.

6. FERROVIENORD dovrà ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni e prima della loro applicazione, FERROVIENORD si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopra indicate.

7. FERROVIENORD S.p.A. si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza del PdQ predisposto dall'Appaltatore. Qualora a seguito di verifica ispettiva si riscontri un'organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente contratto, o il mancato rispetto delle prescrizioni, o la scarsa efficienza del PdQ proposto, FERROVIENORD S.p.A. potrà richiedere, all'Appaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

8. Le Non Conformità devono essere gestite dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dagli standard in uso e nelle proprie procedure di gestione della qualità se non in contrasto con gli standard stessi.

9. Per ogni Non Conformità, la cui risoluzione deve essere approvata dal Direttore Lavori, l'Appaltatore dovrà, nei termini stabiliti dal Direttore Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione con elaborati grafici o quanto altro necessario per la descrizione delle modalità d'intervento, nonché con un programma temporale di esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione della Non Conformità stessa.

10. L'Appaltatore riconosce espressamente che sono a sua totale cura e spese ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità e che pertanto non potrà chiedere indennizzi di sorta né proroghe dei termini contrattuali.

ART.28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

FERROVIENORD, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- in caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine, finale previsti all'ART.7;
- nei casi previsti dalla L. 22.03.1865 n. 2248;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione, delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.P.R 547/65, del D.P.R. 469/74 e della L. 191/74, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all'igiene e salute sul lavoro, constatata dal Coordinatore per l'esecuzione e non rimossa nel termine di 5 (cinque) gg. dalla notifica della constatazione.

ART.29. RECESSO (1341 C.C.)

FERROVIENORD si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a piè d'opera accettati dalla D.L. e, ove l'importo dei lavori eseguiti sia inferiore all'80% (ottantapercento) dell'importo contrattuale, il solo 10% (diecipercento) della differenza tra quest'ultimo e quello dei lavori eseguiti.

ART.30. RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere ad organizzare la propria struttura e le proprie attività, al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con la D.L., con il Coordinatore della sicurezza e con la Committente.

Allo scopo, sarà redatto un apposito verbale delle procedure che dovrà tra l'altro individuare un referente unico dell'Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con la D.L. e con la Committente.

ART.31. TRASPARENZA PREZZI

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del

Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente C.S.A., lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART.32. SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del C.S.A., con i rispettivi allegati, compresi per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi di Legge, o inerenti allo svolgimento dell'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati, etc.), collegate con lo svolgimento dell'Appalto. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto, esclusi quelli di perfezionamento (bolli, registro) a carico dell'Appaltatore, saranno attribuiti alle parti secondo la Legge.

ART.33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del C.S.A., le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART.34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali individuabili a norma del D. LGS. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, ……..

L'APPALTATORE	IL COMMITTENTE
……..	……